

Comune di San Cesario sul Panaro Settore Finanziario SERVIZIO TRIBUTI

IUC - Imposta unica comunale

La **IUC** (Imposta unica comunale) è stata istituita dalla Legge di Stabilità 2014 (L.147/2013) ed è <u>composta da</u>:

- **IMU** (imposta municipale propria) di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di terreni ed aree edificabili;
- TASI (Tributo per i servizi indivisibili) destinato alla copertura dei costi per i servizi indivisibili, a carico
- TARI (Tassa sui rifiuti), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Guida TASI - 2015 Tributo sui Servizi Indivisibili

Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l'abitazione principale, e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

La **TASI** (Tributo sui Servizi Indivisibili) è un tributo Istituito per finanziare i servizi indivisibili, cioè quelli erogati dai comuni alla generalità dei cittadini, tra i quali l'illuminazione pubblica, la manutenzione di strade e verde pubblico e vari servizi per la sicurezza.

CHI DEVE PAGARE

(Soggetti passivi d'imposta)

Nel caso del comune di San Cesario sul Panaro, per l'anno d'imposta 2015, la TASI è dovuta per le abitazioni principali e relative pertinenze, ed unità immobiliari ad esse assimilate, diverse da quelle di categoria A1, A8 e A9, possedute a titolo di proprietà, usufrutto, superficie o per diritto di abitazione (deliberazione di consiglio n. 23 del 7 aprile 2014).

Valgono le definizioni di abitazione principale e pertinenze previste ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) dalla normativa di riferimento.

1

DEFINIZIONE DI ABITAZIONE PRINCIPALE e DI PERTINENZE

<u>Per ABITAZIONE PRINCIPALE</u> si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, nella categoria catastale A (da A1 a A9) come "unica unità immobiliare", nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Ai fini del riconoscimento dello status i due requisiti (residenza e dimora) devono pertanto coesistere.

Sono assimilate ad abitazione principale:

- → abitazioni non locate, e pertinenze, di **anziani e disabili** <u>in istituto di ricovero</u> (assimilate ad abitazione principale con Regolamento Comunale);
- → unità immobiliare, purchè non locata e non concessa in comodato, comprese le relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato (AIRE), già pensionati nei rispettivi paesi di residenza.
- → abitazioni e pertinenze assegnate dalle **cooperative edilizie a proprietà indivisa** ai soci e adibite ad abitazione principale (equiparate all'abitazione principale dal 01/07/2013 –DL 102/2013);
- → abitazioni e pertinenze regolarmente assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP);
- → casa coniugale e pertinenze assegnate al coniuge (soggetto passivo al 100%) a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (assimilate ad abitazione principale):
- → abitazioni e pertinenze possedute, e non locate, dal personale di servizio permanente appartenente a Forze armate, Forze di polizia, Vigili del fuoco e carriera prefettizia (equiparate all'abitazione principale dal 01/07/2013 DL 102/2013).

<u>Per PERTINENZE</u> dell'abitazione principale si intendono <u>esclusivamente</u> quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, <u>nella misura massima di un'unità</u> pertinenziale <u>per ciascuna delle categorie catastali indicate</u>, anche se iscritte in catasto "unitamente all'unità ad uso abitativo".

2

L'eventuale ulteriore pertinenza sarà soggetta ad IMU ma non a TASI.

CONTRIBUENTI RESIDENTI ALL'ESTERO



<u>AGEVOLAZIONI</u>

L'art.9-bis del DL 47/2014 ha stabilito che, a partire dall'anno 2015, <u>una sola unità</u> immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero ed iscritti all'AIRE è considerata direttamente adibita ad <u>abitazione principale</u>, e che per essa <u>possono usufruire dell'esenzione IMU</u> e dell'applicazione di TASI e di TARI in misura ridotta dei due terzi, <u>a condizione che</u>:

- siano già pensionati nei rispettivi Paesi di residenza;
- l'unità immobiliare non risulti locata o data in comodato d'uso.

Gli immobili posseduti in Italia da contribuenti residenti all'estero che non hanno i suddetti requisiti sono soggetti ad IMU.

BASE IMPONIBILE

La base imponibile TASI è quella prevista ai fini dell'imposta municipale propria (IMU) e si ottiene applicando alla rendita catastale dell'immobile, vigente al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutata del 5 %, il seguente moltiplicatore:



LA BASE IMPONIBILE E' RIDOTTA DEL 50% NEI SEGUENTI CASI:

Fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 - (art.13, c.3, lett. a) DL 201/2011 - art. 5, c.4 Regolamento comunale TASI))

ALIQUOTE TASI 2015

Approvate con Delibera di Consiglio Comunale n. 42 del 28/05/2015

Il Comune di San Cesario sul Panaro per il 2015 ha confermato, le stesse aliquote e detrazioni approvate per l'anno di imposta 2014:

	Aliquota
Abitazione principale ed assimilate, <u>di categoria diversa da A1/A8/A9</u> , e relative pertinenze.	3,00 per mille
Aree fabbricabili	0,00 per mille
Altri fabbricati (diversi da quelli ai precedenti punti)	0,00 per mille
Terreni	Esenti per legge

4

DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE

E' riconosciuta una detrazione d'imposta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, variabile in funzione del valore della rendita catastale **della sola unità abitativa** da rapportarsi al numero degli aventi diritto ed al periodo dell'anno nel quale si protrae tale la destinazione, pari a:

Valore rendita catastatale unità abitativa (R)	Importo detrazione spettante
R ≤ 250,00 €	100,00€
250,00 € < R ≤ 300,00 €	85,00 €.
300,00 € < R ≤ 350,00 €	50,00 €.
350,00 € < R ≤ 400,00 €	30,00 €.
R > 400,00 €	0€

Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione complessiva è equamente divisa tra tutti gli aventi diritto, limitatamente al periodo dell'anno in cui tale destinazione si verifica.

In caso di pluralità di possessori o di detentori, anche se tenuti in solido al pagamento dell'obbligazione tributaria, ogni possessore o detentore effettua il versamento della TASI in proporzione:

- alla propria percentuale di possesso o di detenzione;
- ai mesi di possesso o detenzione, conteggiando per intero il mese nel quale il possesso o la detenzione si sono protratti per almeno 15 giorni.

5

ESEMPI CALCOLO della TASI

Esempio di calcolo n. 1:

Abitazione principale: A2 rendita catastale = €. 270,00 N. 1 pertinenza : C2 rendita catastale = €. 150,00 Possesso/occupazione: 100% - periodo 12 mesi

Immobile	Rendita	Rendita rivalutata (+5%)		Valore	Possesso		Aliquota per mille	Imposta (1)	Detrazione (2)	Totale Annuo Dovuto
Imposta do	Imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze :									
Abitazione	270,00	283,50	x 160	45.360,00	100%	12	2.00	136,08	-85,00	51,08
Pert. C2	150,00	157,50	x 160	25.200,00	100%	12	3,00	75,60	0,00	75,60

126,68

TOTALE ANNUO DOVUTO €. 127,00

Esempio di calcolo n. 2:

Abitazione principale: A2 rendita catastale = €. 270,00 N. 1 pertinenza : C2 rendita catastale = €. 150,00

Possesso/occupazione: 50% marito e 50% moglie - periodo 12 mesi

Immobile	Rendita	Rendita rivalutata (+5%)		Valore	Possesso		Aliquota per mille	Imposta (1)	Detrazione (2)	Totale Annuo Dovuto
Imposta do	Imposta dovuta dal MARITO per l'abitazione principale e pertinenze :									
Abitazione	270,00	283,50	x 160	45.360,00	50%	12	3,00	68,04	-42,50	25,54
Pert. C2	150,00	157,50	x 160	25.200,00	50%	12	3,00	37,80	0,00	37,80

63,34

Immobile	Rendita	Rendita rivalutata (+5%)		Valore	Possesso	Mesi	Aliquota per mille	Imposta (1)	Detrazione (2)	Totale Annuo Dovuto
Imposta do	Imposta dovuta dalla MOGLIE per l'abitazione principale e pertinenze :									
Abitazione	270,00	283,50	x 160	45.360,00	50%	12	3,00	68,04	-42,50	25,54
Pert. C2	150,00	157,50	x 160	25.200,00	50%	12	3,00	37,80	0,00	37,80

63,34

TOTALE ANNUO DOVUTO dal MARITO €. 63,00 TOTALE ANNUO DOVUTO dalla MOGLIE €. 63,00

L'imposta è stata calcolata in proporzione alla percentuale di possesso degli occupanti. La detrazione è stata divisa per il numero degli occupanti contitolari: € 85 : 2 = 42,50 ciascuno.

Esempio di calcolo n. 3:

Abitazione principale: A2 rendita catastale = €. 310,00 N. 1 pertinenza : C6 rendita catastale = €. 111,00

Possesso → fratello 50 % sorella 50 %

Occupazione: → 100% fratello - periodo 12 mesi

Immobile	Rendita	Rendita rivalutata (+5%)		Valore	Possesso		Aliquota per mille	Imposta (1)	Detrazione (2)	Totale Annuo Dovuto
Imposta do	Imposta dovuta dal FRATELLO per l'abitazione principale e pertinenze :									
Abitazione	310,00	325,50	x 160	52.080,00	50%	12	2.00	78,12	-50,00	28,12
Pert. C6	111,00	116,55	x 160	18.648,00	50%	12	3,00	27,97	0,00	27,97

56,09

TOTALE ANNUO DOVUTO dalla FRATELLO €. 56,00 TOTALE ANNUO DOVUTO dalla SORELLA €. 00,00

L'imposta è stata calcolata in proporzione alla percentuale di possesso dell'unico occupante. La detrazione spetta per intero all'unico occupante contitolare.

Esempio di calcolo n. 4:

Abitazione principale: A7 rendita catastale = €. 670,00 N. 1 pertinenza : C6 rendita catastale = €. 150,00 Possesso/occupazione: 100% - periodo 12 mesi

Immobile	Rendita	Rendita rivalutata (+5%)		Valore	Possesso		Aliquota per mille	Imposta (1)	Detrazione (2)	Totale Annuo Dovuto
Imposta do	Imposta dovuta per l'abitazione principale e pertinenze :									
Abitazione	670,00	703,50	x 160	112.560,00	100%	12	2.00	337,68	0,00	337,68
Pert. C6	150,00	157,50	x 160	25.200,00	100%	12	3,00	75,60	0,00	75,60

413,28

TOTALE ANNUO DOVUTO €. 413,00

La detrazione NON spetta in quanto la rendita dell'abitazione supera il valore massimo deliberato dal comune (vedi tabella detrazioni).

^{(2) –} Detrazione d'imposta per l'abitazione principale , rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione e suddivisa in parti uguali tra i possessori dell'immobile che vi dimorano abitualmente, indipendentemente dalla quota di possesso.

Valore rendita catastatale unità abitativa (R)	Importo detrazione spettante
R ≤ 250,00 €	100,00 €
250,00 € < R ≤ 300,00 €	85,00 €.
300,00 € < R ≤ 350,00 €	50,00 €.
350,00 € < R ≤ 400,00 €	30,00 €.
R > 400,00 €	0€

7

⁽¹⁾ Imposta annua da rapportare alla quota di possesso e, se inferiore all'anno, al periodo di possesso, espresso in mesi, in cui l'immobile è stato adibito ad abitazione principale.

SCADENZE DI VERSAMENTO

Le scadenze per il versamento della TASI, sono le seguenti:

- → 16/06/2015: acconto pari al 50% dell'imposta calcolata, applicando le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente, con la possibilità di utilizzare quelle deliberate dal Comune per l'anno 2015;
- → 16/12/2015: saldo dell'imposta calcolando l'imposta complessivamente dovuta per l'intero anno, con conguaglio sulla prima rata, utilizzando le aliquote e detrazioni deliberate dal comune per l'anno 2015.
- N.B.: è possibile effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16/06/2015.

MODALITA' DI VERSAMENTO

La TASI è versata in autoliquidazione da parte del contribuente, tramite:

- F24 modello cartaceo, presso tutti gli Uffici Postali e presso tutti gli istituti di credito, senza addebito di commissioni;
- F24 telematico: per i soggetti che dispongono autonomamente di servizi home banking;
- apposito bollettino postale pagamento TASI reperibile presso gli uffici postali.

Il pagamento non va effettuato se l'imposta totale annua dovuta è uguale o inferiore a 10,00 euro.

→ ARROTONDAMENTO

L'importo totale da versare deve essere arrotondato all'unità di euro:

- per difetto se la frazione è inferiore o uquale a 49 centesimi
- per eccesso se è superiore a 49 centesimi.

(es.: importo da versare di € 125,49 si arrotonda a € 125,00 mentre € 125,50 si arrotonda a € 126,00).

CODICI DA UTILIZZARE PER PAGAMENTO CON MODELLO F24					
(Risoluzione n. 46/E del 24/04/14 – Agenzia delle Entrate)					
Codice catastale Comune di San Cesario sul Panaro	H794				
Codice tributo TASI - abitazione principale e relative pertinenze	3958				

In caso di RAVVEDIMENTO gli importi di sanzioni e interessi vanno sommati a quello dell'imposta (cod. trib. 3958).

RAVVEDIMENTO

Le finalità del ravvedimento sono quelle di permettere al contribuente di rimediare spontaneamente, entro precisi termini temporali, alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una consistente riduzione delle sanzioni.

Non è possibile avvalersi del ravvedimento nei casi in cui la violazione sia già stata constatata, ovvero siano iniziati accessi, ispezioni o altre attività di verifica delle quali il contribuente abbia avuto formale conoscenza (questionari o accertamenti già notificati).

Per il pagamento del ravvedimento occorre versare le sanzioni e gli interessi unitamente all'imposta dovuta, col medesimo codice tributo e barrando la casella "ravv".

RAVVEDIMENTO PER OMESSO VERSAMENTO

Ravvedimento operoso	Versamento effettuato	Sanzione	Interessi
Sprint	Dal 1° al 14° giorno successivo alla scadenza prevista	0,20% per ogni giorno di ritardo	Interesse legale(*)
Breve	Dal 15° al 30° giorno successivo alla scadenza prevista	3,00% sull'imposta omessa	Interesse legale(*)
Medio	Dal 31° al 90° giorno successivo alla scadenza prevista	3,33% sull'imposta omessa	Interesse legale(*)
Lungo	Entro un anno dalla scadenza prevista	3,75% sull'imposta omessa	Interesse legale(*)

(*)Saggio degli interessi legali: Dal 01/01/2015 \rightarrow 1,25% (D.M. 13/12/2013) Dal 01/01/2015 \rightarrow 0,75% (D.M. 11/12/2014)

Perché si perfezioni il ravvedimento è necessario che entro il termine previsto avvenga:

- il pagamento dell'imposta o della differenza di imposta dovuta;
- il pagamento degli interessi legali (*) (commisurati sull'imposta) maturati dal giorno in cui il versamento doveva essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito;
- il pagamento della sanzione sull'imposta versata in ritardo;
- la presentazione all'Ufficio Tributi del Comune del "prospetto di liquidazione ravvedimento operoso" con allegata copia della ricevuta del versamento.

In mancanza anche di uno solo dei citati pagamenti il ravvedimento non avviene.

RIMBORSI

(ART. 13, DL N. 201/2011; ART. 1, COMMA 164, LEGGE N. 296/2006)
(ART. 11 Regolamento Comunale disciplina TASI)

Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente **entro il termine di cinque anni** dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione, a pena di decadenza.

La domanda di rimborso/compensazione va presentata all'Ufficio Tributi (il modulo è reperibile presso l'Ufficio Tributi oppure sul sito del comune: www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it) e deve essere motivata e sottoscritta.

Occorre allegare copia della ricevuta dell'avvenuto pagamento delle somme per le quali si richiede il rimborso.

Il rimborso è dovuto se la somma spettante è superiore ad euro 10,00.

REGOLAMENTO TASI

Il comune, con delibera di Consiglio Comunale n. 22 del 07/04/2014, ha approvato apposito "Regolamento per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili – TASI", contenente disposizioni di dettaglio rispetto alla disciplina statale, disponibile nella sezione "Regolamenti" del sito www.comune.sancesariosulpanaro.mo.it.